

27/07/2023

Tribunale di Firenze
Sezione Specializzata Protezione internazionale e Immigrazione



Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, in funzione di Giudice unico, nel procedimento iscritto al n. r.g. **1813/2023** promosso da

[REDACTED] nato il 7.12.1961 in Messico (C.F. [REDACTED],

[REDACTED] nata il 22.3.1959 in Messico [REDACTED]

[REDACTED], nato il 5.5.1984 in Messico (C.F. [REDACTED]

[REDACTED] nato il 15.4.1985 in Messico [REDACTED]

[REDACTED], nata il 22.9.1993 in Messico [REDACTED]

Con il patrocinio dell'Avv. SANTORO CLAUDIA,

Ricorrenti

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), in persona del Ministro *pro tempore*,

Resistente contumace

con l'intervento del Pubblico Ministero

Parte necessaria

avente ad **oggetto**: acquisizione cittadinanza *iure sanguinis* e *iure matrimonii*

all'esito della trattazione scritta del 28.6.2023, ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

Con ricorso depositato l'8.2.2023 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il loro *status* di cittadini italiani *iure sanguinis* per discendenza in linea materna e *iure matrimonii*, con contestuale declaratoria dell'obbligo del Ministero dell'Interno, e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.

A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto:

di essere discendenti diretti di [REDACTED] nato a Seravezza, in provincia di Lucca, l'11.9.1861, emigrato in Messico, ivi coniugato nel 1897 con [REDACTED] deceduto nel 1925 senza mai naturalizzarsi messicano (cfr. all. 1 del ricorso originario);

Tribunale di Firenze
Sezione Specializzata Protezione internazionale e Immigrazione

che dal suddetto matrimonio nacque, in Messico nel 1898, [REDACTED]
coniugata nel 1921 con [REDACTED]

[REDACTED] in Messico nel 1929 (cfr. all. 3);

che dal matrimonio tra [REDACTED] contratto nel
1956, nacque difatti, in Messico nel 1961, [REDACTED] odierno ricorrente
(cfr. all. 3 e 4), coniugato nel 1982, cioè prima della data di entrata in vigore della legge 123/1983,
con [REDACTED] anch'essa odierna ricorrente la quale
richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure matrimonii* (cfr. all. 4 e 4 bis);

che dal suddetto matrimonio nacquero, in Messico, nel 1984 [REDACTED]
[REDACTED], odierni
ricorrenti (cfr. all. 5, 6 e 7)

Il Ministero, tuttavia, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la
notifica tramite PEC all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), in questa sede, non si è
costituito in giudizio, rimanendo contumace.

La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni precisate, solo dai ricorrenti in trattazione
cartolare del 28.6.2023

L'INTERESSE AD AGIRE

Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e
proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede
giurisdizionale.

Sebbene l'accertamento della cittadinanza *iure sanguinis* costituisca un diritto "permanente",
"imprescrittibile" e "giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita di cittadino italiano" (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende
automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.

La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma
contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su
un diritto, altrimenti sconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una
controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).

In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua
cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla
normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il
Ministero dell'Interno per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto.

Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di
una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le
pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : "E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il
solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche
nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché
esso sia accertato" e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: "Anche se qualificata di
accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di
istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque

[REDACTED]

Tribunale di Firenze
Sezione Specializzata Protezione internazionale e Immigrazione

hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della "istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare" (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. [...] Diversamente [...] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuita dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle "controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana", una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge".

Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.

Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana *iure sanguinis*).

Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad un discendente di madre italiana, nato prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 "i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani *iure sanguinis* in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana", principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.

Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dei ricorrenti di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale (cfr. all. 9, 10 e 11).

LA NORMATIVA APPLICABILE

In punto di diritto si deve premettere che nel caso di specie i ricorrenti affermano di essere cittadini italiani per discendenza da un avo italiano [REDACTED] che non aveva mai perso la cittadinanza italiana, né mai si era naturalizzato messicano e che, per questo l'aveva trasmessa a sua volta, *iure sanguinis* alla figlia [REDACTED] nata in Messico nel 1898 la quale quindi la avrebbe trasmessa a tutti i discendenti, tra cui gli odierni ricorrenti.

Nel caso di specie, come si è visto, vi è stato un passaggio per via materna intervenuto antecedentemente al 1 gennaio 1948, data dell'entrata in vigore della Costituzione italiana che, in base alla posizione assunta in via generale dalla P.A. (vedi al proposito la già citata circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991) impedirebbe la trasmissione dello status di cittadino italiano ai discendenti della donna italiana.

In realtà su situazioni come quella descritta hanno inciso gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio).

Ancor prima la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si sposava con cittadino straniero indipendentemente dalla volontà di costei.

La Cassazione a Sezioni Unite ha coerentemente statuito nel 2009 che , *“la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”* (Cass. SS.UU., Sentenza n. 4466 del 2009).

Sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, il che fa sì che, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, può in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dei ricorrenti e quindi il loro diritto alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, doveva ritenersi, dalla sua nascita, cittadina italiana.

In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1 gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale¹.

¹ Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 *“lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in*

IL CASO DI SPECIE

Ciò premesso occorre verificare per ciò che attiene il ricorrente il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.

Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.

Risulta, ed è comunque non contestato, che l'avo italiano [REDACTED] non era mai stato naturalizzato cittadino messicano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana.

Per questo, deve ritenersi che l'abbia trasmessa *iure sanguinis* alla figlia [REDACTED] la quale non può ritenersi che la abbia perduta per essersi coniugata con il cittadino straniero [REDACTED]

Ne consegue che i discendenti e le discendenti della stessa [REDACTED] sono a loro volta cittadini italiani per trasmissione della cittadinanza da linea materna a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.

Merita accoglimento anche la domanda relativa all'acquisto della cittadinanza *iure matrimonii* della sig.ra [REDACTED]

Le nozze sono state registrate infatti in data 6.11.1982 (doc. 4), e cioè prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983, il cui articolo 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana *iure matrimonii*, ed abrogando il 2° comma dell'art. 10 ed il 2° comma dell'art. 11 della legge 555/1912, che disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.

Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.

Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).

Come infatti insegnano le S.U della Cassazione *"In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da*

quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato".

cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva" (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)

La medesima pronunzia precisa, inoltre, che *"l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento"* (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).

Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.

E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare -a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati- ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.

Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei "giustificati motivi" rispetto alle "gravi ed eccezionali ragioni" a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che *"la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti - in quanto postulata dal T.A.R. come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento - non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento*



dell'Amministrazione (...) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata".²

Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..

Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del Ministero trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.

Infine, non si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto fatto valere sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, nel rispetto del principio di legalità nella propria azione, anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.

In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)³, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **accoglie** la domanda e, per l'effetto, dichiara [redacted] nato il 7.12.1961 in Messico, [redacted] nata il 22.3.1959 in Messico, [redacted] nato il 5.5.1984 in Messico, [redacted] nato il 15.4.1985 in Messico e [redacted] nata il 22.9.1993 in Messico sono cittadini italiani;
- **ordina** al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità

² Vedi . Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016).

³ Vedi Cass Sentenza n. [12542](#) del 27/08/2003., *Sentenza n. 1440* del 09/02/2000 *Ordinanza n. 15326* del 12/06/2018

Tribunale di Firenze
Sezione Specializzata Protezione internazionale e Immigrazione

consolari competenti;

- **condanna** il Ministero dell'Interno a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente giudizio che [REDACTED] generali nella misura del [REDACTED] con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

SI COMUNICHI

Firenze, in data 12.7. 2023

Il Giudice

dott.ssa Giuseppina Guttadauro

